



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA SEZ. STACCATA DI BRESC

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | EVANGELISTA | PAOLO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ZANGROSSI | LINEO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CALA' | ROSARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. [redacted] 2016
depositato il 11/07/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. [redacted] Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CREMONA
contro:

[redacted]
[redacted]
[redacted]

difeso da:
ZAMBELLO DOTT. GIUSEPPE
VIA TANARA N. 5 43100 PARMA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IRES-ALIQUTE 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IRAP 2010

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 4427/2016

UDIENZA DEL

25/09/2017 ore 14:30

N° 4053/23/2017

PRONUNCIATA IL:

25 SET. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

9 OTT. 2017

Il Segretario .

Il Segretario di Sezione

Enza B. Orta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ in qualità di ex liquidatore della ██████████ SRL impugnava avviso di accertamento IRES e IRAP 2010 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona.

La CTP di Cremona, sez. 1, con sentenza ████████ depositata il 7.1.2016, accoglieva il ricorso, ponendo le spese di giudizio, liquidate in € 7000, a carico dell'Ufficio.

Il primo giudice riteneva fondato il primo motivo di impugnazione secondo cui l'atto impositivo doveva ritenersi nullo, in quanto notificato a società estinta.

Riteneva, altresì, non applicabile retroattivamente l'art. 28, 4°c., D. Lgs. 175/14, che prevede, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti impositivi, che l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese.

Gli altri motivi di impugnazione erano assorbiti.

Impugna l'Ufficio che ribadisce l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 28, D. Lgs. 175/2014, richiamandosi ai lavori preparatori, alla ratio sottesa alla legge e alla Circ. 31/E del 30.12.2014 dell'Amministrazione finanziaria, contestando nel contempo, Cass. 6743/2015.

Ricorda, quindi, le osservazioni, in ordine alla responsabilità personale del liquidatore e all'onere della prova, a suo carico, di non avere effettuato distribuzione di attivo, trascurando i tributi dovuti dalla società.

Rileva che il difensore del contribuente in sede penale ha dimesso una perizia che, comunque, dichiara una consistente plusvalenza sfuggita all'imposizione di € 465.767,39. Ribadisce, quindi, la correttezza dell'operato dell'Ufficio, contestando l'eccepita violazione dell'art. 7, L. 212/00. per mancata redazione del PVC e la violazione del termine di cui al 7° comma; l'eccepita mancanza del preventivo contraddittorio; l'illegittimità degli accertamenti "a tavolino"; l'eccepita carenza di delega o di potere dirigenziale del firmatario dell'avviso.

Chiede, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, di confermare la legittimità dell'avviso, con il favore delle spese.

Si costituisce il contribuente, che eccepisce inammissibilità dell'appello per

essere stato notificato a società inesistente, sostenendo altresì l'irretroattività del D. Lgs. 175/14.

Ribadisce, quindi, la nullità dell'avviso emesso a carico di società estinta, rilevando, altresì, che anche la carica di liquidatore viene meno alla cessazione della società.

Chiede che l'Ufficio venga condannato alle spese ex art. 96 c.p.c.

Ricorda che il procedimento penale a carico dell'ex liquidatore è stato archiviato.

Ripropono, quindi, i motivi assorbiti dal primo giudice e chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello; in via principale, la conferma della sentenza impugnata. Spese rifuse con distrazione a favore dei difensori.

Dimette ulteriore memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata la questione riguardante la retroattività della L. 175/14 che all'art. 29, 4°c., prevede l'ultrattività quinquennale della società estinta ai fini tributari.

La norma, diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio, non ha carattere processuale, ciò che consentirebbe la sua applicabilità anche alle società già estinte al momento della sua entrata in vigore, ma, piuttosto, carattere sostanziale, il che impedisce il detto effetto retroattivo.

La norma ricordata, infatti riguarda la capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, per cui non può avere natura interpretativa, neppure implicita (Cass. 2.4.2015 n. 6743).

Ma va, altresì, ricordato che l'art. 3 dello Statuto del contribuente, al 1° comma, stabilisce che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo"; senza dimenticare il principio fondamentale espresso dall'art. 11 delle preleggi, secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo".

A questo punto, però, occorre puntare l'attenzione, non solo e non tanto, sull'atto di appello, ma, piuttosto, sul ricorso introduttivo di primo grado.

L'atto, infatti, per quanto sopra detto è stato proposto da una società estinta che, in quanto tale, non aveva alcuna legittimazione, né alcuna titolarità. Ne consegue che neppure l'ex liquidatore, appunto in quanto tale, aveva legittimazione alcuna. L'accertamento, infatti, era stato emesso nei confronti della società, per cui non poteva esprimere alcuna efficacia, essendo questa estinta. Né il Poli poteva impugnare per sé un atto riguardante la società, dalla quale poi non poteva avere procura alcuna.

Deriva da quanto sopra che il ricorso introduttivo era inammissibile per carenza assoluta di legittimazione attiva.


Attesa la particolarità della questione risulta equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio. Spese compensate.

Brescia, 25 Settembre 2017

Il Relatore



Il Presidente

